

CASTELLANO. Per dileguare ogni equivoco e le false interpretazioni a cui si credette che potesse dar luogo la discussione troppo viva avvenuta nella tornata di ieri, ho stimato opportuno di mettermi di concerto cogli onorevoli deputati che vi presero parte, e di formulare una proposta che costituirebbe l'articolo 16, mediante il quale si allontani il dubbio, che la votazione sull'articolo 12, emendato secondo la mia proposta, avesse potuto far nascere, della reiezione del principio che originariamente quell'articolo era destinato a rappresentare, secondo il progetto della Commissione.

Per conseguenza propongo un nuovo articolo destinato a compiere il sistema de' provvedimenti che questa legge stabilisce per coloro che, mentre si trovassero a godere pensioni di riposo, fossero chiamati ad esercitare nuovi impieghi; costoro, se non fossero nella condizione di quelli per cui singolarmente provvedono gli articoli 13, 14 e 15, secondo l'attuale mia proposta dovrebbero soggiacere alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa stessa legge.

L'articolo 16 che propongo è così concepito:

« A coloro che godono pensioni di riposo e che non sono contemplati negli articoli 13, 14 e 15 della presente legge, saranno applicabili le disposizioni eccezionali, contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa legge, nei casi che fossero chiamati ad altro impiego. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta?

MAZZA, relatore. La Commissione riconosce che questo articolo riparerà in gran parte ad uno sconcio che era avvenuto nella tornata di ieri, adottandosi una modificazione all'articolo 12, la quale, se per una parte poteva reputarsi conveniente, dall'altra aveva veramente recato qualche disordine nell'economia della legge.

La Commissione per conseguenza accetta per questo motivo l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Castellano, la quale diventerebbe l'articolo 16.

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CAPONE. Io non era presente allorchè i miei colleghi hanno esaminata questa proposta; quindi, rispetto a me, dichiaro di non appoggiarla; e le ragioni sono quelle stesse che addussi ieri nell'oppormi che feci recisamente alle modificazioni che si proponevano all'articolo 12, quando trovavasi già votato, ed all'articolo 14. A me pare sia poco decoroso per la Camera il ritornare a disfare quanto ella medesima, anche contro le rimostranze presentate a tempo, volle fare. (Rumori)

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Castellano, per cui l'art. 16 sarebbe così concepito:

« Art. 16. A coloro che godono pensioni di riposo, e che non sono contemplati negli articoli 13, 14 e 15 della presente legge, saranno applicabili le disposizioni eccezionali contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa legge, nei casi che fossero chiamati ad altro impiego. »

(La Camera approva.)

« Disposizioni transitorie. — Art. 17. Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovinsi iscritti sul bilancio dello Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. Sono però mantenute le maggiori provvisorie fondate sui seguenti titoli:

« § 1° Per maggior somma assegnata a congruaggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

« § 2° Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi ed utili già dapprima fruiti in determinato impiego;

« § 3° Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

« § 4° Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

« Queste maggiori provvisorie però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio. »

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LAZZARO. Io comprendo benissimo le ragioni che hanno determinata la Commissione a proporre il paragrafo 1°, poichè, se non m'inganno, mentre si compie un atto di giustizia verso alcuni impiegati ai quali è stato diminuito lo stipendio e il grado coll'attuazione di una nuova pianta organica del personale, ed è stato concesso un soprassoldo, questo debba essere conservato, e non essere considerato qual cumulo come negli altri casi.

Io non saprei però che cosa intendere per i vantaggi e utili già da prima fruiti in certi determinati impieghi di cui parla il paragrafo 2°; mi sembra che queste parole siano troppo generali, perchè possono facilmente frustrare tutta la legge; per conseguenza io proporrei che si modificasse questo 2° paragrafo nel senso che la generalità dell'espressione non faccia danno alla legge, e che questi vantaggi o lucri già prima fruiti venissero determinati in qualche modo.

Io aspetto quindi che la Commissione si compiacca di dare degli schiarimenti.

MAZZA, relatore. Il paragrafo 2° stabilisce che siano mantenuti i maggiori assegnamenti per compenso personale di privazioni o soppressioni di vantaggi o lucri già dapprima fruiti in un determinato impiego.

L'onorevole Lazzaro dice di non ben comprendere che cosa significhi questo paragrafo dell'articolo 16; poi vorrebbe che fosse aggiunta alcuna parola per chiarire meglio il significato, che in parte dimostrerebbe così di comprendere egli stesso.

Ma la Camera, mi pare, non debbe aver mestieri che io spenda molte parole per dimostrare che cosa significhi questo paragrafo.

Ogniquale un impiegato, passando dal suo impiego ad un altro, perde certi vantaggi inerenti alla sua primitiva posizione, per risarcirlo di questo danno si usava talvolta assegnargli in compenso una determinata somma; e questa non poteva essere che un maggior assegno al suo nuovo stipendio, perchè nella nuova carica non vi potevano più essere annessi quei vantaggi che prima godeva.

Io riconosco con l'onorevole deputato Lazzaro che questa maniera di ricompense poteva essere produttrice di molti abusi; ma ora che per un lato si tratta di formare una norma, la quale, a termini di questa legge, sarà eseguita pel futuro, si vuole eziandio provvedere con equo temperamento a certe posizioni acquistate; e se talvolta poté avvenire che qualche abuso si sia fatto a questo riguardo, se cioè si è abusato di questa privazione d'utili e di vantaggi, per gratificare chi non si avesse una precisa ragione di gratificare, è ben chiaro che, in forza della presente legge, questi abusi non dovranno più essere commessi nell'avvenire. Ma intanto bisogna stabilire, con una disposizione transitoria, che sieno